



*Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

*alessandro.mola@regione.piemonte.it  
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it - urbanistica.ovest@cert.regionepiemonte.it*

Data	Al Comune di Giaglione
Protocollo	E, p.c. Alla Direzione Sanità
Classificazione	11.60.10, DOC_URB, 42/2024A/A1600A Settore A1409D - Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare

Oggetto: Ampliamento aree cimiteriali in fascia di rispetto - Comune di Giaglione (TO). Riscontro alla richiesta di parere.

Con nota prot. n.503 del 26/02/2024, il Comune di Giaglione (TO), ha richiesto un parere in merito alla possibilità di disattendere alle indicazioni riportate nella nota prot. n. 7579 del 6 luglio 1998 della Regione Piemonte – Assessorato Sanità, relativamente all'ampliamento delle aree cimiteriali nel caso di fascia di rispetto parzialmente esaurita su uno o più lati con presenza di edifici a distanza inferiore ai 50 metri.

In primo luogo, questa Struttura Regionale, in accordo con la competente Struttura Regionale della Direzione Sanità, evidenzia che il vincolo di rispetto cimiteriale è oramai disciplinato a livello nazionale dall'articolo 338 del r.d. 27.07.1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, nonché a livello regionale dalla disposizione di cui all'articolo 27 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i. e che la nota citata nella richiesta di parere, pur facendo riferimento alla previgente normativa, fornisce indicazioni che risultano in linea con le disposizioni attuali.

Inoltre, occorre rilevare che la giurisprudenza sull'argomento è ormai consolidata, ritenendo che il c.d. "vincolo cimiteriale", cioè la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale).

Si tratta di una disciplina che, per i motivi sopra esposti, "opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico" (Consiglio di Stato sez.VI, 7 febbraio 2023 n. 1338, Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) e prevale sempre sugli strumenti urbanistici difformi (Consiglio di Stato sez.VI, 2 luglio 2018 n. 4018).

Il vincolo di inedificabilità, da misurare a partire dal muro di cinta del cimitero, è di tale portata che, secondo la precitata giurisprudenza, si impone ex lege anche rispetto a contrastanti previsioni del PRG e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici sia di opere incompatibili col vincolo medesimo a meno che non si rientri nelle deroghe previste dalla



Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

*alessandro.mola@regione.piemonte.it*  
*urbanistica.ovest@regione.piemonte.it - urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

normativa. (Consiglio di Stato sez. IV, 7 febbraio 2023 n. 1338, T.A.R. Lombardia, Sez. II 14 dicembre 2020, n. 2491, T.A.R. Lombardia, Sez. II, 6 aprile 2022 n. 772).

Da tale effetto di inedificabilità assoluta e legale discende che le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale di valutazione in ordine alla concreta compatibilità delle opere di volta in volta realizzate con i valori tutelati dal vincolo (Consiglio di Stato sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403).

La situazione di inedificabilità ex lege determinata dal vincolo cimiteriale in esame è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate dalla legge, ma non per interessi privati come ad esempio interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile (Cons. Stato, sentenza n. 1317/2014; si veda anche Cass., I, 23.06.2004, n. 11669; Cons. Stato, sez. IV, 11.10.2006, n. 6064; id., V, 29.03.2006, n. 1593; 03.05.2007, n. 1934 e 14.09.2010, n. 6671).

Per quanto sopra esposto, all'interno della fascia di 200 metri gravata dal vincolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dai commi 6 bis 6 ter e 6 quarter dell'art.27 della l.r. 56/77.

Resta altresì aperta la via delle deroghe, espressamente consentite dalla normativa in materia; in proposito, è bene ribadire che l'eventuale riduzione della fascia di rispetto deve essere considerata sempre eccezionale. Questa può infatti essere disposta esclusivamente per l'ampliamento o la costruzione di nuovi cimiteri o per la realizzazione di interventi di interesse pubblico o privati di rilevante interesse pubblico, ovvero dotati di una rilevanza almeno pari a quelli posti alla base della fascia di rispetto dei 200 metri (previo parere favorevole dell'ASL di competenza che, si ricorda, è limitato agli aspetti di natura igienico sanitaria), dovendosi invece escludere ogni altro tipo di intervento edificatorio privato fermo restando il limite insuperabile dei 50 metri come sancito dall'articolo 27 comma 6 bis che testualmente recita *"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, ..."*, testo in sintonia con quanto previsto dall'articolo 338 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), ai sensi del quale *"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:*

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari..."*

Tutto ciò premesso, si evidenzia che nelle condizioni in cui versa il Comune attualmente (fascia di rispetto parzialmente esaurita su uno o più lati con presenza di edifici a distanza inferiore ai 50 m) l'ampliamento del sito cimiteriale deve quindi garantire, come sopra esposto, la distanza



*Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

*alessandro.mola@regione.piemonte.it  
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it - urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

minima di 50 metri anche rispetto agli edifici esistenti nel vincolo cimiteriale e pertanto l'eventuale ampliamento deve essere proposto sui lati con fascia non esaurita. .

Si ricorda che eventuali disposizioni in materia di zona di rispetto cimiteriale contenute nel piano regolatore o nei regolamenti locali (edilizio, di igiene o di polizia mortuaria) possono solo precisare quanto già disciplinato dalle norme statali e regionali o rendere più restrittivo il vincolo, per ragioni urbanistiche o di igiene edilizia, ma non possono consentire interventi o attività già proibite dalle stesse norme statali e regionali.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sul tema in oggetto e, con l'occasione, si ricorda che l'attività di consulenza ed interpretazione della normativa nelle materie di urbanistica ed edilizia viene svolta, a richiesta, esclusivamente a titolo collaborativo e pareri, indicazioni e interpretazioni resi non sono obbligatori né vincolanti.

Distinti saluti.

*Arch. Alessandro Mola*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Referenti:*

*Giovanna Palmieri - tel. 3346792540 - Settore Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari, semplificazione e rafforzamento amministrativo;*

*Antonia Labate - tel. 011-43222357 - Settore Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari, semplificazione e rafforzamento amministrativo.*